



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17 mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro

Ufficio: AREA TECNICA

ORDINANZA N. 29 DEL 06-10-2023

Oggetto: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI (DA TRAFFICO STRADALE, CLIMATIZZAZIONE, ATTIVITA' AGRICOLE) IN ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI ED EMERGENZIALI

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visto che:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 13/01/2021 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria", che tra l'altro ha stabilito:
 - a) il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed

- emergenziali del periodo autunno-inverno;
- b) l'introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l'occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10;
 - c) l'aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell'agglomerato di Bologna e nei Comuni che aderiscono volontariamente alle misure del PAIR 2020 per le aree urbane, a decorrere dal 24 gennaio 2021;
 - d) il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e comunicare alla struttura regionale competente per materia gli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate:
 - Comune Bologna 1500 controlli/anno;
 - Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
 - Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
 - Comuni < 50.000 abitanti: 300 controlli/anno
 - e) il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria";
 - la Deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 13/12/2021 "Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa", che ha disposto di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all'approvazione del nuovo Piano;
 - la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative" e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
 - la Deliberazione di Giunta regionale n. 527 del 03/04/2023 "Adozione della proposta di Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030)" successivamente integrata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 17/04/2023;
 - la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.", che all'articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;
 - l'art. 24 comma 1, lett. a) e b), delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari

- (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;
- b) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo;
- l'art. 42, comma 1, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017, che stabilisce che la violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;
 - l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
 - l'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 che regola gli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile;
 - l'articolo 10, comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, mediante cui si stabilisce che nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di paglia e altro materiale vegetale sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre;

Preso atto:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltretutto su area vasta data la componente di inquinamento di fondo sostanziale;

- in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;
- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia nel periodo temporale 2008-2022, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;
- l'inquinamento atmosferico è estremamente dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ognianno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quantodisposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche e integrazioni;
- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 “Testo unico in materia Ambientale”;
- l'art. 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155;
- il vigente Regolamento dell'Unione Terre e Fiumi per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita;
- l'art. 33 c.4 del vigente Regolamento dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi approvato con Delibera C.U. n.15/2015 per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità dell'Aria che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

ORDINA

di istituire nei centri abitati della delle otto frazioni di Ruina, Zocca, Ro, Guarda, Alberone, Cologna, Berra, Serravalle, così come individuate nella allegata planimetria, individuate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8) e dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, con D.G.C. n. 216/2002:

a. nel periodo compreso dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza al 30-04-2024, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, il divieto di circolazione dinamica per le categorie sotto indicate:

- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina pre Euro, Euro 1, Euro 2;
- autoveicoli e veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;
- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1;
- ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro, Euro 1;

Le limitazioni sopra riportate non si attuano nei seguenti giorni festivi:

- 1° novembre 2023;
- 8 dicembre 2023;
- 25 dicembre 2023;

- 26 dicembre 2023;
 - 1° gennaio 2024;
- b. **l'adozione delle seguenti misure emergenziali dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza al 30 aprile 2024 a partire dal giorno successivo al giorno di controllo (che corrisponde al lunedì, mercoledì e venerdì o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, al primo giorno lavorativo successivo) nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nel medesimo giorno di controllo dovesse evidenziare la previsione (per il giorno di controllo e per i due giorni successivi, effettuata sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell'aria) del superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della Provincia di Ferrara:**
- divieto di circolazione dinamica dalle 8:30 alle 18:30;
 - obbligo di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati fino a massimo 19 °C (+2 °C di tolleranza) nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e fino a massimo 17 °C (+2 °C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
 - divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle (così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.186 del 7 novembre 2017);
 - divieto assoluto di combustioni all'aperto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
 - divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'Autorità competente al controllo.

Le misure emergenziali restano in vigore fino al successivo giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì, mercoledì o venerdì o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, al primo giorno lavorativo successivo): ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di "nessuna allerta", o confermare l'allerta.

- c. **il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza al 30 aprile 2024 e la comunicazione alla struttura regionale competente per materia degli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate: almeno 1.200 controlli/anno;**
- d. **il divieto di abbruciamento dei residui vegetali dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza al 30 aprile 2024 ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.** Sono semprefatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'autorità fitosanitaria. E' escluso dal divieto la combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del possessore del terreno, per soli due giorni complessivi, nei mesi di marzo, aprile ed ottobre, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria; tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria di cui al punto 2. della

presente Ordinanza e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Le modalità con cui dovranno essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportate nell'allegato 2 alla D.G.R. n. 189 del 15 febbraio 2021.

Dell'attivazione delle misure emergenziali di cui al punto 2. sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi;

e. il divieto di utilizzare nel periodo compreso dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza al 30 aprile 2024, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

f. le seguenti misure, da applicare in via strutturale per tutto l'anno:

- il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";
- l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all'art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
- l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in sosta.

Sono escluse dalle limitazioni alla circolazione:

a. Trasporto a ridotto impatto ambientale:

- autovetture omologate a quattro o più posti con almeno tre persone a bordo, e autovetture omologate a due o tre posti con almeno due persone a bordo (*car- pooling*);
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico
- veicoli alimentati a gas metano o GPL almeno Euro 2;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- veicoli per trasporto di persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, auto o autobus noleggiati con conducente, autobus di linea, scuolabus);

b. Trasporto per funzioni sociali e assistenziali:

- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal

rispettivo ordine;

- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica (che può essere prodotto al Comando di Polizia Locale anche a posteriori) o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime;
- veicoli al servizio o condotti da persone invalide purché muniti del contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni;
- carri funebri e veicoli al seguito;
- veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

c. Trasporto per funzioni sociali e assistenziali:

- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla Direttiva 1997/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE (D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261);
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (ad esempio: gas, acqua, energia elettrica, telefonia, rifiuti);
- veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere;
- veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e strutture di assistenza socio-sanitaria, scuole, mense, cantieri;

d. Trasporto per funzioni economiche, commerciali e consegna merci:

- veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- veicoli adibiti al trasporto della stampa periodica
- veicoli che trasportano merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, latte e latticini, ecc.) o farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) provvisti di bolla di consegna o ricevuta di avvenuta consegna;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a

causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l'orario e/o il luogo di servizio;

- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiere site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del comune;

e. Trasporto per funzioni particolari e speciali:

- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
- veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Codice della strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;

Sono infine esclusi dalle limitazioni alla circolazione i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall'Ordinanza n. 872 del 27/12/2022.

AVVERTE

Per consentire l'attività di controllo è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta degli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti. L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro, salvo eventuali altre sanzioni previste dal vigente ordinamento. Sono temporaneamente sospese tutte le Ordinanze in contrasto con la presente. Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati di provvedere, per quanto di competenza, all'esecuzione della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 12 del Codice della strada.

L'inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa in conformità alla L. n. 689/1981 e mediante pagamento della somma prevista dagli artt. 7 e 157 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in riferimento alle violazioni del Codice della strada.

RENDE NOTO

Inoltre che a norma dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Bologna.

In alternativa, nel termine di 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Riva del Po, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 4 della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio LLPP, Difesa del suolo e Ambiente Arch. Marcella Leoni. Gli atti relativi possono essere visionati sul sito web del Comune di Riva del Po.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
- sia trasmesso:
 - alla sezione provinciale di Ferrara dell'A.R.P.A.E.
 - prefettura di Ferrara
 - alla questura di Ferrara
 - all'amministrazione provinciale di Ferrara
 - alla polizia locale Terre e Fiumi
 - al comando carabinieri delle stazioni di Ro e Berra
 - all'ASL.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE
ZAMBONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Ufficio: AREA TECNICA

ORDINANZA N. 29 DEL 06-10-2023

Oggetto: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI (DA TRAFFICO STRADALE, CLIMATIZZAZIONE, ATTIVITA' AGRICOLE) IN ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI ED EMERGENZIALI

Si certifica la pubblicazione della determinazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 06-10-2023 al 21-10-2023.

Li, 06-10-2023

L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)